



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 20 novembre 2012

Prot.: 135965

Rif.:

Allegati: 2

All'Associazione Agenti Raccomandatari
Mediatori Marittimi Agenti Aerei -
ASSOAGENTI
info@assagenti.it

Associazione delle Industrie del Dolce e della
Pasta Italiane
aidepi@aidepi.it

All'Associazione Italiana Commercio Chimico -
AssICC
info@assicc.it

All'Associazione Italiana Corrieri Aerei
Internazionali - AICAI
segretario.generale@aicaionline.it

All'Associazione Italiana delle Imprese di
Logistica, Magazzini Generali, Terminal
Operators Portuali, Interportuali ed
Aeroportuali - ASSOLOGISTICA
milano@assologistica.it

All'Associazione Italiana di Logistica e di
Supply Chain Management - AILOG
info@ailog.it

All'Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree
- ANAMA
anama@fedespedi.it

All'Associazione Nazionale Centri di Assistenza
doganale - ASSOCAD
info@assocad.it

All'Associazione Nazionale Depositi Costieri
Olii Minerali - ASSOCOSTIERI
assocostieri@assocostieri.it

All'Associazione Nazionale Imprese
Trasporti Automobilistici – ANITA
anita@anita.it

All'Associazione Nazionale Spedizionieri
Doganali - ANASPED
anasped@confcommercio.it

UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE

Ufficio analisi dei rischi

00144 Roma, via Mario Crucci, 71 – Telefono +39 0650246132 – Fax +39 0650957300 - e-mail: dogane.antifrode@agenziadogane.it

Alla Camera di Commercio Internazionale – ICC
Italia
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura - CONFAGRICOLTURA
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato - CONFARTIGIANATO
confartigianato@confartigianato.it

Alla Confederazione Generale Italiana del
Commercio e del Turismo -
CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale Italiana delle
Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro
Autonomo CONFCOMMERCIO - Imprese per
l'Italia
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana -
CONFINDUSTRIA
dg@confindustria.it
g.camerini@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica CONFETRA
confetra@confetra.com

Alla Confederazione Italiana Armatori -
CONFITARMA
confitarma@confitarma.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

Alla Contship Italia SpA
contship@contshipitalia.com
DoganeCSI@contshipitalia.com

All' ENI
andrea.camerinelli@eni.it
giuseppe.santagostino@eni.it

Alla Federazione Nazionale dell'Industria
chimica - FEDERCHIMICA
sosa@federchimica.it

Alla Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e
Affine – ANIMA
anima@anima-it.com

Alla Federazione Nazionale Agenti
Mediatori Marittimi - FEDERAGENTI
info@federagenti.it

Alla Federazione Imprese Energetiche e Idriche -
FEDERUTILITY
affarigenerali@federutility.it

Alla Federazione Italiana Trasportatori - FEDIT
(già FEDERCORRIERI)
segreteria@fedit.it

Alla Federazione Nazionale delle Imprese di
Spedizioni Internazionali - FEDESPEDI
fedespedi@fedespedi.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato - UNIONCAMERE
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Unione Petrolifera
direttore@unione petrolifera.it
sbariggia@unione petrolifera.it
info@unione petrolifera.it

Alla Women's International Shipping and
Trading Association – WISTA
wista.italia@libero.it

Alla FIAT SpA
mediarelations@fiatspa.com
sadi.energy.taxation@fiatsadi.com

Alle Poste Italiane SpA
info@postecom.it

AGCI – AGRITAL
mauro.vagni@agciagricital.coop
valerio.cappio@agcipesca.it

A.I.D.A.
Associazione Italiana Distributori Autoveicoli
asso.aida@libero.it

ANAE
info@anae.it

ANIGAS
marco.innocenti@anigas.it

ANUPEA
anupea@tiscali.it

APER - Assoc. Produtt. Energia da Fonti
Rinnovabili
speciale@aper.it
segreteria@aper.it

ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it

Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche
unipro@unipro.org

ASSOCARBONI
Ass. Gen. Operatori Carboni
assocarboni@assocarboni.it

ASSODISTIL
assodistil@assodistil.it

ASSOELETRICA
info@assoelettrica.it

ASSOGASLIQUIDI
assogasliquidi@federchimica.it

ASSOGASMETANO
info@assogasmetano.it

ASSOPETROLI
assopetroli@confcommercio.it

ASSOSOFTWARE
info@assosoftware.it

CNA Alimentare
info@cento-fiori.it
alimentare@cna.it

COLDIRETTI
domenico.bosco@coldiretti.it
presidenza@coldiretti.it
sandali@coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA
esposito@confagricoltura.it

CONFAPI
unionchimica@confapi.it

CONFARTIGIANATO
info@confartigianatoasti.com

CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE
alimentazione@confartigianato.it
arcangelo.roncacci@confartigianato.it

CONFARTIGIANATO ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ASTI
davide@confartigianatoasti.com

CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it

CONFEDERAZIONE ITALIANA
DELL' AGRICOLTURA
d.mastrogiovanni@cia.it
m.bagnoli@cia.it

CPA-ITALY
info@cpa-italy.org

FEDAGRI – CONFCOOPERATIVE
battistuzzi.g@confcooperative.it

FEDERAUTO
info@federauto.eu

FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI
feiroma@tin.it
fei@confcommercio.it

FEDERPETROLI ITALIA
info@federpetroliitalia.org

FEDERVINI
federvini@federvini.it

Istituto Nazionale Grappa
segreteria@istitutograppa.org

Kuwait Petroleum Italia SpA
gbiancol@q8.it

LEGACOOOP AGROALIMENTARE
info@ancalega.coop
g.ammassari@ancalega.coop

LOGISTA ITALIA S.p.A.
augusto.diianni@logistaitalia.it
gianpaolo.marangoni@logistaitalia.it
francesco.zupo@logistaitalia.it
stefano.lilli@logistaitalia.it
gcastiglia@edicomgroup.com

OICCE
info@oicce.it

UNIONBIRRAI
monetti@unionbirrai.com

UNIONE ITALIANA VINI
segreteria.confederazione@uiv.it
p.castelletti@uiv.it

e, p.c.

Al Comitato di Sicurezza Finanziaria
R O M A
csf@tesoro.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'Internazionalizzazione
Direzione generale per la Politica Commerciale
Internazionale – Divisione IV
R O M A
polcom4@sviluppoeconomico.gov.it

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Mondializzazione
e le Questioni Globali
ROMA
dgmo.segreteria@esteri.it

OGGETTO: Criticità nelle operazioni di import/export da/verso l'Iran

Con l'entrata in vigore, dal 24.03.2012, del Reg. UE 267/2012, sono state ulteriormente **inasprite le misure nei confronti dell'Iran**¹, sia dal punto di vista commerciale che finanziario.

Alla luce delle difficoltà di natura interpretativa, da parte degli operatori, che tuttora vengono riscontrate nel corso delle operazioni doganali, a causa della complessità della normativa, spesso con pesanti conseguenze di natura economica a carico degli utenti, si ritiene opportuno riepilogare sinteticamente le misure principali, dettate dal richiamato regolamento, anche in riferimento all'evoluzione di tali misure rispetto ai precedenti Reg. CE 423/2007 e Reg. UE 961/2010.

Con il **Regolamento UE n° 267/2012** sono state aggiornate (rispetto al precedente 961/10) **le misure restrittive nei confronti dell'Iran** applicate, a seconda dei casi, mediante divieti, procedure autorizzative preventive, obblighi di notifica preventiva:

1. **Divieto di esportazione, importazione, trasporto e acquisto da e verso l'Iran** dei beni listati negli Allegati I e II del Reg. UE 267/2012 (artt. 2-4);

- L'allegato I Reg. UE 267/2012 recita "Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009², quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti". Conseguentemente, per determinare quali siano i beni che verso l'Iran sono soggetti ai richiamati divieti³, si deve controllare l'All. I del Reg CE 428/2009 ed i beni vietati sono identificati con lo stesso codice dual use ivi riportato. In pratica rimangono escluse dai divieti verso l'Iran, rispetto all'intero allegato I del Reg 428/09, tre sole categorie di beni del settore telecomunicazioni.
- Nell'All. II sono confluiti i beni elencati nell'All. II al Reg UE 961/10 (già di vietata esportazione)⁴ e parte di quelli inclusi nell'allegato IV dello stesso regolamento (già ad autorizzazione), oltre ad altri beni non listati in precedenza. I beni elencati nell'allegato II del Reg UE 267/12 sono per la gran parte simili a quelli inseriti nell'allegato I del Reg (CE) 428/09 ma con caratteristiche intrinseche diverse⁵. Sono identificati con un codice che

¹ Modificato, da ultimo, dai Regg. UE 945/2012 e 1067/2012. Oltre al Reg. 267/2012, che riguarda le misure restrittive nei confronti dell'Iran nel loro complesso, per completezza di informazione l'attuale normativa europea di riferimento è rilevabile al link: http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

² Regolamento di portata generale che dispone le misure di controllo verso tutti i paesi extra UE per i c.d. beni dual-use, cioè le merci che per le loro caratteristiche possono essere utilizzate per scopi civili ed anche militari e per la produzione di armi di distruzione di massa (WMD)

³ Anziché essere soggetti alla sola autorizzazione preventiva all'esportazione come per tutti gli altri paesi terzi, esclusa la Corea del Nord per la quale sono previste misure analoghe a quelle per l'Iran.

⁴ A sua volta frutto della confluenza dei beni dell'All. I bis del Reg. CE 423/2007 (già di vietata esportazione) e di una parte di quelli listati nell'allegato II dello stesso (già ad autorizzazione preventiva).

⁵ Si veda, in proposito, un esempio pratico illustrato in allegato (**all. 1**)

inizia con II e nella colonna a destra nell'allegato viene riportato il codice dei beni simili listati nel Reg. CE 428/09.

Tale misura di **carattere oggettivo**, è finalizzata ad impedire l'approvvigionamento da parte dell'Iran di beni (dual use) direttamente utilizzabili per la proliferazione di armi di distruzione di massa (WMD).

2. Obbligo di **autorizzazione preventiva** all'esportazione, vendita, fornitura o trasferimento verso l'Iran per i beni elencati nell'allegato III del regolamento (art. 3)⁶.
 - Tale misura, **di carattere oggettivo e soggettivo**, mira ad impedire l'approvvigionamento, da parte di soggetti a rischio proliferazione, di alcuni beni che, pur essendo dual use, sono ritenuti di minore sensibilità rispetto ai precedenti dal punto di vista dell'eventuale utilizzo a fini di proliferazione di WMD. Per queste merci non vigono, come avviene per le merci di cui al precedente punto 1), misure per importazione acquisto e trasporto⁷.
 - Anche i beni elencati nell'allegato III sono per la gran parte simili a quelli inseriti nell'allegato I del Reg (CE) 428/09 ma con caratteristiche intrinseche diverse, come illustrato nell'esempio allegato alla presente. Sono identificati con un codice che inizia con III e nella colonna a destra nell'allegato viene riportato il codice dei beni simili listati nel Reg. CE 428/09. Competente al rilascio dell'autorizzazione è il **Ministero dello Sviluppo Economico (MSE)**⁸.
3. Divieto di esportazione, importazione, trasporto e acquisto da e verso l'Iran dei beni listati nell'allegato VII del regolamento (oro, metalli preziosi, diamanti). Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Banca Centrale Iraniana di banconote e monete iraniane di recente stampa o conio. **Misure di carattere oggettivo (artt. 15 e 16)**.
4. Divieto di esportazione, vendita, fornitura o trasferimento verso l'Iran (art. 8) per i beni elencati nell'allegato VI del regolamento ed inerenti tecnologie e attrezzature

⁶ Dove sono confluiti i restanti beni listati nell'allegato IV del Reg UE 961/10 ed altre merci non listate in precedenza.

⁷ Quindi tali operazioni (importazione, acquisto, trasporto) non sono vietate e non richiedono autorizzazione preventiva.

⁸ Per completezza di trattazione si evidenzia che, ad integrazione di quanto previsto nel Reg UE 267/12 e nei 2 precedenti analoghi regolamenti, anche nei confronti dell'Iran è prevista la possibilità di sottoporre ad autorizzazione preventiva all'esportazione beni non compresi nei richiamati allegati I, II e III ma suscettibili di essere usati dall'utilizzatore finale a fini proliferanti (art. 4 Reg. UE 428/09). Anche tale misura è di carattere **oggettivo e soggettivo** e l'Autorità Competente per l'emissione del provvedimento (c.d. clausola catch all) e per il rilascio della conseguente autorizzazione è il **MSE**. Per la consultazione della normativa e per l'acquisizione della modulistica e delle relative istruzioni: www.mincomes.it/dualuse/dualuse.htm

chiave nei settori chiave (indicati all'art.8) dell'industria petrolifera, del gas naturale e, novità introdotta con il nuovo regolamento, dell'industria petrolchimica in Iran.

- A tale **misura di carattere oggettivo**, l'art. 10 dispone una deroga nel caso in cui le operazioni siano effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 27.10.2010 (entrata in vigore del Reg. 961/10) o da un contratto o un accordo relativo ad un investimento in Iran concluso prima del 26.7.2010 (entrata in vigore della 2010/413/PESC).
 - Solo per il settore petrolchimico, tali deroghe vanno riferite rispettivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (24.03.2012) ed a quella della 2012/35/PESC (23.01.2012).
 - In ambedue i casi suddetti di deroga, l'operazione deve essere **notificata** con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all'Autorità Competente (MSE)⁹.
5. Divieto di importazione dall'Iran (art. 11) per i beni elencati nell'allegato IV del regolamento (petrolio e prodotti petroliferi).
- A tale **misura di carattere oggettivo**, l'art. 12 disponeva una deroga fino al 1.7.2012 nel caso in cui le operazioni fossero effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 23.01.2012 (entrata in vigore della 2012/35/PESC). In questi casi l'operazione doveva essere **notificata** con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all'Autorità Competente (Ministero Affari Esteri). Sono fatte salve le spedizioni precedenti il 23.1.12.
6. Divieto di importazione, dall'Iran (art. 13) per i beni elencati nell'allegato V del regolamento (prodotti petrolchimici).
- A tale **misura di carattere oggettivo**, l'art. 14 disponeva una deroga fino al 1.5.2012 nel caso in cui le operazioni fossero effettuate in forza di un contratto commerciale antecedente al 23.01.2012. In questi casi l'operazione doveva essere **notificata** con almeno 20 giorni lavorativi di anticipo all'Autorità Competente (MAE). Anche in questo caso sono fatte salve le spedizioni precedenti il 23.1.12.
7. Le restrizioni sopra riportate riguardano con le stesse modalità (divieto o autorizzazione) anche l'assistenza tecnica, l'intermediazione, l'assistenza finanziaria ed i finanziamenti relativi ai beni soggetti alle richiamate misure (artt. 5, 9, 11, 13 e 15). **Trattasi di misure oggettive.**

⁹ Per maggiori informazioni e per la modulistica consultare link nota 8

8. Alle misure esposte precedentemente, di natura oggettiva, si aggiungono **le misure soggettive** (art. 17): restrizioni ai finanziamenti e alle partecipazioni con persone o entità che partecipino alla produzione di beni nei settori sopra indicati (dual use listati, beni chiave oil & gas, commercializzazione prodotti petroliferi e petrolchimici, preziosi).
9. L'art. 30 dispone l'obbligo di chiedere l'**autorizzazione preventiva per i trasferimenti finanziari da e verso soggetti iraniani** (come definiti alla lettera m dell'art. 1) superiori a 40.000 euro e di notificare quelli tra 10.001 e 40.000 euro.
- Per trasferimenti finanziari inerenti transazioni commerciali di **prodotti alimentari, sanitari e attrezzature mediche** viene prevista la **notifica** (e non l'autorizzazione) anche per importi superiori ai 40.000 euro.
 - Nessun adempimento è previsto per importi inferiori o uguali a 10.000 euro, qualunque sia la merce trasferita. Più trasferimenti relativi allo stesso obbligo vanno sommati per determinare i limiti suddetti.

Le suddette **autorizzazioni** potranno essere negate dall'autorità competente (per l'Italia il **Comitato di Sicurezza Finanziaria** del Dipartimento del Tesoro) **se sussistano dubbi** che i trasferimenti finanziari siano legati ad **attività di proliferazione**¹⁰.

Per i profili che rilevano dal punto di vista doganale, ci si limita al caso della transazione finanziaria dall'Iran sottostante la cessione di un bene in esportazione verso tale Paese¹¹ ed è evidente che le due valutazioni devono essere concordanti: se è autorizzabile la transazione finanziaria deve essere libera o autorizzata anche la cessione del bene collegata e viceversa (sono 2 facce della stessa medaglia, se una fosse a rischio proliferazione, evidentemente lo sarebbe anche l'altra).

Per tale motivo è stata istituita una procedura, in ambito CSF, che subordina l'autorizzazione finanziaria al parere dell'autorità competente per i controlli sui beni dual use¹². L'eventuale presentazione di tale autorizzazione al momento della dichiarazione doganale costituisce un importante supporto in quanto, nell'ambito delle attività di accertamento in fase di esportazione, che rimangono prerogativa e responsabilità dell'Agenzia, testimonia l'avvenuta analisi, dal

¹⁰ Ovviamente, potranno essere negate anche le richieste di autorizzazioni finanziarie connesse con transazioni commerciali vietate di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.

¹¹ Si tralasciano, quindi, i casi di trasferimenti finanziari legati a finanziamenti, partecipazioni, joint venture ecc.

¹² **Per i dettagli e le istruzioni sulla procedura relativa agli adempimenti dettati dall'art. 30 si rimanda alla relativa comunicazione del CSF (allegato 2), documento pubblicato al seguente link:**
http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/comunicazioni.html

punto di vista rischio proliferazione, da parte delle Autorità Competenti, con conseguente velocizzazione dei controlli doganali. A tale riguardo, va evidenziato che la normativa prevede l'obbligo di richiedere tale autorizzazione preventivamente alla transazione finanziaria ma non alla transazione commerciale sottostante e, pertanto, non ne è prevista la presentazione obbligatoria in dogana¹³, con possibile perdita dei benefici di velocizzazione sopra richiamati. Inoltre, la misura prevista dall'art. 30 può determinare, in caso di istanza autorizzativa finanziaria successiva all'esportazione, la possibilità per l'esportatore di non ricevere il pagamento a consegna avvenuta dei beni¹⁴. Conseguentemente, sarebbe buona norma, ove possibile, che l'esportatore presentasse la richiesta di autorizzazione ex art. 30 con congruo anticipo rispetto all'effettuazione della spedizione dei beni.

Trattasi di misura, di carattere oggettivo e soggettivo

10. Congelamento di fondi e risorse economiche presenti nella UE nei confronti dei soggetti/entità elencati negli allegati VIII e IX del regolamento (art. 23, commi 1 e 2).

Divieto di mettere ulteriori fondi e risorse economiche a disposizione, diretta o indiretta, degli stessi soggetti. (art. 23, comma 3) .

Tali misure sono finalizzate a tagliare le risorse finanziarie nei confronti delle suddette persone/entità, per limitarne la capacità proliferante ed ha come oggetto, oltre ai fondi veri e propri, qualsiasi bene (risorsa economica) suscettibile di poter essere utilizzato per costituire fondi¹⁵. Ai fini di tali divieti, non ha alcuna rilevanza, ovviamente, il fatto che il bene possa essere utilizzato per costruire armi di distruzione di massa (beni dual use), in quanto qualsiasi merce, anche la più innocua, può essere utilizzata per costituire fondi (ad esempio mediante rivendita con plusvalenza) da utilizzare per l'attività proliferante. Per tali misure sono previste talune deroghe, in particolare quelle previste dall'art. 25, riguardanti pagamenti dal

¹³ Come confermato anche dal fatto che tale misura non è prevista nella TARIC UE. Rimane fermo che, in caso di necessità, la dogana possa richiedere, ai sensi degli artt. 14 e 68 del Reg. CEE 2913/92, di presentare tale autorizzazione.

¹⁴ Ad esempio nel caso le Autorità Competenti rilevino, sulla base delle informazioni fornite con l'istanza, concreti rischi di attività proliferante per l'operazione in questione o l'intervento di soggetti listati di cui al punto seguente.

¹⁵ A differenza delle misure previste dai precedenti punti da 1) a 6), **che fanno sempre riferimento a beni individuati mediante appositi liste (beni listati) oppure sottoposti a clausola catch all.**

soggetto listato (ma **mai verso il soggetto listato**, salvo motivi umanitari)¹⁶ per la cui concessione è competente il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF). Pertanto, l'Amministrazione Doganale non può consentire l'esportazione verso soggetti listati. Se ciò si verificasse, oltre ad essere violato un divieto (art. 23, comma 3), il CSF¹⁷ potrebbe non autorizzare la successiva rimessa valutaria e l'esportatore rischierebbe di non ricevere il corrispettivo economico della merce oramai uscita dalla sua disponibilità, oltre ad incorrere nella contestazione della gravosa sanzione prevista all'art. 13 del D.Lgs 109/2007 (da metà al doppio del valore dell'operazione)¹⁸. **Che il termine "risorse economiche" comprenda qualsiasi tipo di bene è chiaramente rilevabile dalla definizione prevista dall'art. 1, lett. h)¹⁹, come confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-117/06, in particolare al punto 46²⁰ e dal CSF in diversi casi specifici di merci fermate in dogana all'atto dell'esportazione.**

Trattasi di misura, **di carattere esclusivamente soggettivo**

Riassumendo, le misure ed i controlli di cui ai precedenti **punti 2, 7 e 9** sono di carattere **sia oggettivo, sulla merce e/o sul flusso finanziario, che soggettivo**, sulla personalità e l'attività del destinatario, finalizzati ad **analizzare la singola operazione** (solo finanziaria es. finanziamento, solo commerciale es. esportazione di bene in comodato, sia finanziaria che commerciale es. le classiche cessioni all'esportazione verso l'Iran dietro pagamento di corrispettivo). Tale analisi è finalizzata a valutare se in ciascuna delle richiamate operazioni ci siano **rischi di proliferazione** di WMD. In tale contesto rilevano gli elenchi di controllo dei beni dual use (c.d. merci listate – all. III)²¹ e la personalità del destinatario, non essendo necessario che quest'ultimo sia listato (quindi riconosciuto) come dedito alla proliferazione ma è sufficiente che si riscontrino inaccettabili rischi di uso proliferante.

¹⁶ L'art. 25 del Reg. UE 267/2012 (art. 18 del 961/10) prevede la possibilità di derogare al divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche ad un listato, ma unicamente per permettere **lo scongelamento** e la messa a disposizione a favore di un creditore del listato, **di una risorsa già congelata**. Analogamente l'art. 24 per quanto riguarda pagamenti dovuti dal listato per ragioni giudiziarie o vincoli di altra natura, precedenti al listing. Stesso discorso vale per le deroghe previste dall'art. 26, riferite alla necessità di pagamenti per la tenuta del conto e delle risorse economiche congelate ecc.. L'unico caso in cui sia previsto un vantaggio per tale soggetto è quello per motivi umanitari suoi e della sua famiglia (art. 26).

¹⁷ Oppure l'Autorità Competente di un diverso Stato Membro attraverso il quale venga effettuato il pagamento.

¹⁸ **Come evidenziato nella parte finale della richiamata comunicazione del CSF (allegato 2).**

¹⁹ «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi, ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

²⁰ 46 - A questo proposito, si deve anzitutto constatare che il bene oggetto della causa principale, un bene immobile edificato, costituisce una risorsa economica ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento n. 881/2002, poiché un bene siffatto è chiaramente ricompreso nella definizione del concetto di «risorse economiche», di cui all'art. 1, punto 2, di detto regolamento, in quanto bene materiale immobile, che non ha natura di fondo economico, ma che può essere utilizzato per ottenere fondi, beni o servizi.

²¹ Nonché altri beni sottoponibili a catch all sulla base della sensibilità, dal punto di vista proliferazione, dell'associazione merce/utilizzatore finale

Le misure di cui al precedente **punto 10**, invece, riguardano **esclusivamente soggetti listati** in quanto è stato dimostrato il loro apporto all'attività di sviluppo di WMD²². Per tali soggetti, quindi, in sostituzione delle misure di cui ai punti 2, 7 e 9, si applicano le più stringenti misure di cui al **punto 10** che, come detto, sono finalizzate ad **ostacolare dal punto di vista finanziario l'intera attività del soggetto** (legittima e/o di proliferazione), in quanto le risorse economico-finanziarie del soggetto potrebbero essere usate per **l'attività proliferante**. A sostegno della qualificazione non oggettiva di tale sanzione, è opportuno sottolineare che identiche misure vengono di norma utilizzate nei confronti di soggetti di altri Paesi che non hanno alcuna attinenza con la proliferazione (e, quindi, con i beni dual use) ma che non rispettano i **diritti umani** o le normative sui **traffici d'armi**²³.

Pertanto, **come molto chiaramente evidenziato dal CSF nella richiamata comunicazione (allegato 2)**, con il listing del soggetto/entità si ha un salto di qualità rilevante delle misure sanzionatorie, rispetto alla generalità dei casi e l'effetto principale è la decadenza immediata delle eventuali autorizzazioni rilasciate dal CSF ai sensi dell'art. 30 (o dell'omologo art. 21 del precedente Reg UE 961/10) ed il divieto assoluto ed immediato (salvo il caso di motivi umanitari), di mettere a disposizione (quindi inviare) sia fondi che risorse economiche (quindi qualsiasi bene) al soggetto listato, sia che svolga la funzione di utilizzatore finale che attore a qualunque titolo coinvolto nella transazione commerciale o nella catena logistica (perché, altrimenti, verrebbero meno gli effetti delle misure illustrate al punto 10). Inoltre, tutte le deroghe previste dagli artt. 24, 25 e 26 del Reg. UE 267/12, riguardano l'eventuale autorizzazione **allo scongelamento e successiva messa a disposizione** di fondi e risorse economiche, **già congelate**, ma al solo fine (salvo, come detto, motivi umanitari) di onorare debiti o comunque obbligazioni del soggetto/entità listato. Come per le autorizzazioni ex art. 30, anche quelle previste dall'art. 25 non possono essere interpretate²⁴ alla stregua di un lasciapassare per le esportazioni verso soggetti listati nei confronti dei quali, invece, non esiste alcuna deroga che ne permetta l'effettuazione²⁵, **come altrettanto chiaramente sottolineato dalla comunicazione del CSF** ed in conformità con la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-117/06²⁶. Le considerazioni riassunte per tale ultima fattispecie valgono in maniera identica anche per le similari misure²⁷ verso tutti

²² Tale motivazione è espressamente indicata dal ConsiglioUE nel regolamento che dispone il listing del soggetto

²³ Elenco completo disponibile al link http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en. I paesi soggetti sono rilevabili dalla misura "freezing of funds and economic resources" riportata nel sommario di ciascuno.

²⁴ Come è avvenuto per diversi casi di merci presentate in dogana per l'esportazione, nonostante il destinatario fosse listato.

²⁵ Salvo i motivi umanitari previsti all'art. 26

²⁶ Cfr. in particolare punti 46, 51 e da 60 a 66. Tra l'altro, vengono giudicate ininfluenti circostanze come la sigla del contratto antecedente il listing, la perdita economica per il soggetto comunitario, l'equilibrio economico tra prestazione e controprestazione tale da non comportare arricchimento immediato del soggetto listato.

²⁷ Ad esclusione della tipologia di procedura autorizzativa ex art. 30 del Reg UE 267/12 che è prevista attualmente solo in tale regolamento, nei confronti dell'Iran.

gli altri paesi e soggetti (Talebani, Al-Quaida, Siria, Egitto, Libia ecc.) destinatari di misure restrittive, rilevabili al link indicato alla nota n. 21.

Dall'esperienza corrente in dogana emerge che gli esportatori spesso non hanno coscienza del fatto che il listing di un'entità determini immediatamente un embargo totale, finanziario e commerciale, nei confronti di tale soggetto ed interpretano erroneamente le eventuali autorizzazioni finanziarie rilasciate prima dello sdoganamento²⁸ come un'autorizzazione a poter effettuare la restante parte dell'operazione (cessione del bene e ricezione del resto del corrispettivo) che, si ripete, è vietata dalla normativa, come espressamente ricordato dalla più volte richiamata comunicazione del CSF. Pertanto sarà buona norma, per tutte le esportazioni verso i paesi terzi nei confronti dei quali sussiste tale tipologia di misura, verificare attentamente che il proprio cliente e tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella transazione non siano listati o non siano stati interposti in modo fittizio a soggetti listati, in maniera tale da far scattare la fattispecie di messa a disposizione indiretta di risorse economiche, anch'essa vietata. A tale riguardo, si evidenzia che con il Reg UE 945/2012 sono stati listati, con decorrenza 16.10.2012, entità iraniane molto importanti nel settore oil&gas e loro sussidiarie, nei confronti delle quali, pertanto, da tale data è vietata qualsiasi esportazione o, comunque, messa a disposizione di beni, diretta o indiretta.

Il Direttore dell'Ufficio Centrale Antifrode

f.to Dott. Giovanni Bocchi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma
2 del D. Lgs. 39/9*

²⁸ In particolare quella relativa allo scongelamento e messa a disposizione dell'esportatore dei fondi ai sensi dell'art. 25.

SCHEMATIZZAZIONE CONTROLLI BENI DUAL USE: ESEMPIO STRUMENTI PER LA RILEVAZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI

	CARATTERISTICA DEL BENE	NOMENCLATURA COMBINATA	ALLEGATO 1 428/2009 TUTTI I PAESI	ALLEGATO 1 267/2012 IRAN	ALLEGATO 2 267/2012 IRAN	ALLEGATO 3 267/2012 IRAN	ALLEGATO 1 329/2007 COREA NORD	ALLEGATO 1BIS 329/2007 COREA NORD	MISURE PREVISTE O POSSIBILI
1	1A004.c: sistemi di rivelazione di agenti nucleari, biologici e chimici (NBC), appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. agenti biologici «modificati per uso bellico»; 2. materiali radioattivi «modificati per uso bellico»; o 3. agenti di guerra chimica (CN).	90271010 90271090 90278017 90278099 90301000 90309085	SI 1A004.c	SI SENZA CODICE SPECIFICO VALE CODICE 428/09	NO	NO	SI SENZA CODICE SPECIFICO VALE CODICE 428/09	NO	VIETATA ESPORTAZIONE VERSO IRAN E COREA DEL NORD, AUTORIZZAZIONE VERSO ALTRI PAESI
2	II.A0.006: Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.	90301000 90309085	NO	NO	SI II.A2.006	NO	NO	SI I.A0.006	VIETATA ESPORTAZIONE VERSO IRAN E COREA DEL NORD, LIBERI VERSO ALTRI PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL
3	III.A1.004: Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c	90301000	NO	NO	NO	SI III.A1.004	NO	SI I.A1.004	VIETATA ESPORTAZIONE VERSO COREA DEL NORD, AUTORIZZAZIONE VERSO IRAN, LIBERI VERSO ALTRI PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL
4	Altri strumenti e sistemi di rilevazione e analisi chimiche o fisiche.	9027XXXX 9030XXXX	NO	NO	NO	NO	NO	NO	LIBERI VERSO TUTTI I PAESI CON POSSIBILITA' DI EMETTERE CATCH ALL



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

Applicazione del regolamento (UE) n. 267/2012 del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010. Regime di notifica ed autorizzazione disciplinato dall'articolo 30. Ulteriori indicazioni operative.

A seguito dell'abrogazione e totale sostituzione da parte del regolamento (UE) n. 267/2012 del previgente regolamento n. 961/2010, appare doveroso individuare le novità introdotte e offrire delle precisazioni in merito ad alcune questioni applicative sorte già nell'attuazione del previgente regolamento.

Il nuovo articolo 30 prevede, al pari di quanto disposto dall'abrogato art. 21, che sono soggetti ad autorizzazione preventiva tutti i trasferimenti di fondi da e verso soggetti iraniani di importo pari o superiore a 40.000 euro, esclusi quelli previsti al 1° comma, lett. a) (trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari, in relazione ai quali è previsto solo un obbligo di notifica preventiva se di importo superiore ai 10.000 euro).

Si ribadisce, inoltre, che devono essere sottoposti ad autorizzazione anche i trasferimenti di fondi di importo inferiore a 40.000 euro che costituiscono regolamenti frazionati, dunque collegati tra loro, di obbligazioni contrattuali di valore pari o superiore a 40.000 euro (art. 30, comma 2).

Una novità di rilievo introdotta dal regolamento è l'assoggettamento alla procedura autorizzatoria anche dei trasferimenti di fondi effettuati per via non elettronica da o verso soggetti iraniani. In tal caso l'istanza di autorizzazione o la notifica dovranno essere presentate all'autorità competente dello stato membro di residenza dell'ordinante (per i trasferimenti di fondi verso soggetti iraniani) o del beneficiario (per i trasferimenti di fondi da soggetti iraniani).

In relazione a ciò, debbono ritenersi ricompresi nell'ambito di applicazione del succitato articolo anche le ipotesi di compensazione tra crediti e debiti. Laddove si intenda realizzare una tale operazione sarà necessario richiedere, qualora ne ricorrano i presupposti, l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 30 ed indicare, all'atto della presentazione dell'istanza, tutte le parti e tutti gli elementi dell'operazione.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

Come già affermato nelle precedenti comunicazioni, le transazioni finanziarie indirettamente collegate a soggetti iraniani (c.d. triangolazioni) devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 30. Si invitano, quindi, gli intermediari finanziari a prestare la massima attenzione e le imprese a condividere le necessarie informazioni con gli intermediari di riferimento.

Per le operazioni già autorizzate da altri paesi europei non deve essere richiesta una ulteriore autorizzazione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e delle notifiche al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), si rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere più celere l'inoltro e l'esame delle istanze stesse, ha sviluppato il portale IR961. Pertanto, gli istituti finanziari sono invitati a richiedere, all'indirizzo CSF@pec.mef.gov.it, di ottenere le credenziali di accesso al portale IR961.

Si ribadisce che le istanze di autorizzazione debbono essere presentate prima che abbia luogo il trasferimento o la ricezione dei fondi oppure al momento stesso della ricezione senza effettuare la negoziazione ed attendere il decorso del termine previsto al comma 4 dell'art. 30.

Le istanze vanno presentate compilando l'apposito modello (Modulo A) pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro all'indirizzo http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/documentazione.html.

Per i trasferimenti di fondi connessi ad esportazioni di materiali e di tecnologie intangibili rientranti nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria, indicate in Appendice, per le quali è necessario che sia compilato, a cura dell'esportatore, anche il Modulo B, sarà necessario avere cura di valutare attentamente anche l'art.8 ed il relativo Allegato VI.

Si ribadisce, a tale proposito, che il regime di autorizzazione non è alternativo ai controlli sulle operazioni commerciali effettuati dalle competenti autorità.

Entrambi i modelli dovranno essere compilati in ogni loro parte in forma dattiloscritta e inviati in formato elettronico (non scannerizzato), avendo cura di precisare e dettagliare esattamente



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

l'operazione commerciale sottostante all'operazione finanziaria. Si richiama in particolar modo la necessità che i beni vengano puntualmente descritti senza meramente ricalcare la descrizione della voce doganale di riferimento (descrizione delle merci effettivamente esportate/importate, indicazione dell'utilizzatore finale delle merci e di tutti gli altri soggetti coinvolti nella transazione, ecc.).

Nel modulo A sarà necessario indicare anche il nominativo del referente, corredato con un recapito telefonico di riferimento, nel caso in cui si rendano necessari chiarimenti.

Le istanze dovranno essere firmate dal responsabile dell'ufficio competente dell'intermediario finanziario che gestisce il trasferimento di fondi, mediante firma elettronica ovvero munite di timbro dell'ufficio. Istanze incomplete o non firmate saranno immediatamente rese all'intermediario in quanto irricevibili.

Qualora le merci siano state già esportate/importate al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione finanziaria, sarà necessario fornire, in aggiunta alla documentazione normalmente richiesta (ed, in particolare, contratto commerciale e ordine), la data della movimentazione e la documentazione doganale di riferimento.

Si segnala, inoltre, che l'autorizzazione rilasciata dal CSF ai sensi dell'art. 30 rimane valida sinché permanga lo stato di fatto e di diritto sussistente al momento del rilascio della stessa. L'apparato sanzionatorio, infatti, è oggetto di continue implementazioni le quali possono dispiegare i loro effetti anche sui rapporti pregressi.

A tal proposito, di particolare rilevanza risulta essere il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche a favore di entità listate di cui all'art. 23, comma 3, del regolamento (UE) n. 267/2012¹.

Infatti, nell'ipotesi di listing della controparte commerciale iraniana, in un momento successivo rispetto al rilascio dell'autorizzazione finanziaria da parte del CSF, potrebbe configurarsi una delle seguenti ipotesi:

¹ Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII e IX.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Comitato di sicurezza finanziaria
Segreteria tecnica*

- Se ad essere listato è l'ordinante del pagamento autorizzato dal CSF (destinatario finale della merce) e la spedizione della merce non è stata ancora completata al momento in cui il listing è intervenuto, non sarà più possibile esportarla senza violare il divieto di cui al citato art. 23, comma 3, ed andare incontro alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109. Per quanto concerne, invece, il pagamento a favore dell'esportatore, se lo stesso non ha avuto ancora luogo alla data del listing, non può ritenersi sufficiente l'autorizzazione preventiva ottenuta ai sensi dell'art. 30, dovendo il pagamento stesso essere congelato trattandosi di fondi riconducibili ad un soggetto listato. Sarà, dunque, necessario presentare al CSF un'istanza di scongelamento fondi ai sensi dell'art. 25 del regolamento citato, il quale prevede un'ipotesi di deroga per i pagamenti dovuti in forza di contratti, accordi od obblighi sorti per il soggetto listato anteriormente al listing.
- Se ad essere listato è il soggetto iraniano beneficiario del pagamento, quest'ultimo dovrà essere bloccato e depositato su di un conto congelato intestato al medesimo soggetto ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. b). In tal caso, gli enti finanziari o creditizi informeranno dell'avvenuto congelamento l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e il CSF.